

IN PRIMO PIANO

UN'IMPORTANTE RIFORMA NEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE:

la semplificazione dei riti.

Iscriviti alla Newsletter

Ogni mese potrai ricevere automaticamente le Newsletter di BLB Studio Legale nella tua casella di posta elettronica. Basterà registrarsi andando nella sezione "news" del nostro sito e seguendo le indicazioni per iscriversi alla newsletter.

Segui BLB su:

 LinkedIn

 Twitter

Un'importante riforma nel diritto processuale civile: la semplificazione dei riti.

Uno dei tratti caratteristici del nostro sistema giusprocessuale, almeno fino all'introduzione della riforma in parola, è (o, per meglio dire, era) la estrema differenziazione dei riti. Il nostro Codice di Procedura nei suoi oltre 69 anni di vigenza è stato oggetto di innumerevoli riforme, che hanno spesso introdotto nuovi tipi di procedimento oltre a modificare più o meno sensibilmente quelli già esistenti.

A ciò si aggiunga che numerose riforme processuali sono state apportate da normative sostanziali relative a settori specifici, che hanno inciso significativamente anche sui riti applicabili. Su questo tipo di scelta legislativa ha inciso senza dubbio l'esigenza che a specifiche posizioni di diritto sostanziale si accompagnassero regole processuali ritenute più coerenti con queste ultime; tuttavia, non si può escludere che questa ipertrofia normativa fosse dovuta alla endemica tendenza del nostro sistema, stigmatizzata più volte anche in campo internazionale, ad una eccessiva frammentazione e differenziazione, esecrabile agli occhi dei pragmatici legulei d'oltremarica (e oltreoceano).

In definitiva, quello che astrattamente poteva rappresentare un punto di forza del nostro sistema processuale (tali diritti, tanti processi) ha finito per allontanare ancor di più il nostro sistema dai canoni di semplificazione legislativa richiesti a livello comunitario. L'eccessiva proliferazione dei riti ha quindi importato una sensibile diminuzione dell'efficienza del sistema giustizia, finendo per costituire, allo stesso tempo, causa ed effetto della estrema lentezza dei procedimenti e di tutte le conseguenze ad essa ricollegabili. Si consideri infatti che crescendo il numero dei processi speciali, sono cresciute proporzionalmente anche le difficoltà di conoscenza e di applicazione dei medesimi (acute dal fatto che spesso le norme processuali sono equivoche e poco coerenti al sistema vigente). Tali difficoltà "esegetiche" hanno comportato l'aumento della litigiosità relativa alle questioni processuali, che accrescendo il contenzioso relativo al processo ne implicavano l'ulteriore allungamento della durata ed il moltiplicarsi delle pronunce sul rito, senza, dunque, che venisse deciso il merito delle cause.

Un situazione allarmante, che ha spinto il Governo ad agire con un nuovo intervento: infatti con il decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150 – "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69" – pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 21 settembre 2011 n. 22, l'esecutivo ha dato attuazione alla delega legislativa che aveva ricevuto dall'articolo 54, legge 18 giugno 2009 n. 69; l'obiettivo della riforma in parola è degno di plauso. In sostanza, con l'entrata in vigore della predetta normativa, i riti applicabili a tutte le controversie civili le cui norme processuali non erano contenute nel codice di procedura civile ma in disposizioni complementari potranno essere solo tre: rito del lavoro, rito sommario di cognizione e rito ordinario di cognizione. Più di un osservatore ha già evidenziato come nonostante la presenta-



zione entusiastica da parte del Governo, il decreto legislativo 150/2011 non sarà di per sé in grado di risolvere tutti i problemi che affliggono il “sistema giustizia”, ed in particolare quello civile. Tuttavia non si può escludere che se non altro potrà essere idoneo a risolvere almeno uno dei gravi problemi che attanagliano la Giustizia in Italia, cioè quello sopra indicato della cosiddetta “proliferazione dei riti civili”.

Il decreto legislativo 150/2011, di cui si deve sottolineare in ogni caso la lodevole sinteticità (soli 36 articoli) si struttura in 5 capi: 1) il primo capo, intitolato “Disposizioni generali” (articoli da 1 a 5), fissa le regole applicabili a tutte le controversie disciplinate dal Decreto in esame e allo stesso modo funge da “raccordo” con le norme del codice di procedura civile, chiarendo i limiti dei richiami e prevedendo norme destinate a risolvere problemi di coordinamento tra i diversi riti semplificati; 2) Il secondo capo, “Delle controversie regolate dal rito del lavoro” (articoli da 6 a 13) elenca le 8 materie che devono essere decise osservando il processo del lavoro, nonché le particolari norme di deroga; 3) Il terzo capo, “Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione (articoli da 14 a 30), illustra le 17 tipologie di controversie cui è applicabile (con alcune deroghe e specialità) il processo sommario di cognizione di cui agli articoli da 702-bis a 702-quater c.p.c.; 4) Il quarto capo, “Delle controversie regolate dal rito ordinario” (articoli da 31 a 33) detta le regole speciali da applicarsi in relazione a quelle pochissime materie che non presentano né finalità né caratteristiche peculiari; 5) Il quinto capo, infine, “Delle disposizioni finali ed abrogazione” (articoli da 34 a 36) stabilisce le norme indispensabili al fine di coordinare l’intervento del legislatore delegato con le leggi speciali “razionalizzate”, con i vincoli di bilancio dello Stato, e con le regole processuali pendenti, introducendo una disciplina transitoria.

In definitiva, ecco come cambia la suddivisione delle vertenze tra i tre riti applicabili dall’entrata in vigore del decreto 150/2011:

Procedimenti ricondotti al rito del lavoro (regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile):

- l’opposizione a sanzione amministrativa – ordinanza ingiunzione ex art.22 L.689\1981;
- l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada;
- l’opposizione a sanzioni in materia di stupefacenti;

- l’opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato;
- i procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice della privacy;
- le controversie agrarie;
- l’impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti;
- le opposizioni ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato.

Procedimenti ricondotti al rito sommario di cognizione: (regolato dalle norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile):

- i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato;
- le opposizioni ai decreti di pagamento delle spese di giustizia;
- i procedimenti in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari;
- i procedimenti in materia di allontanamento dei cittadini dell’Unione europea o dei loro familiari;
- i procedimenti in materia di allontanamento ed espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell’Unione europea;
- i procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale;
- i procedimenti di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari ed altri provvedimenti in materia di diritto all’unità familiare;
- le opposizioni alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio;
- le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza e incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali, regionali;
- le azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo;
- per le impugnazioni delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo;
- i procedimenti in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche;
- le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai;
- le impugnazioni delle deliberazioni del consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti;
- i procedimenti in materia di discriminazione: fondate su



motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; per l'accesso al lavoro, ed accesso a beni e servizi; fondate su handicap, orientamento sessuale ed età; nei confronti di disabili;

- le opposizioni alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità;
- le controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri.

Procedimenti ricondotti al rito ordinario di cognizione:
(regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile):

- i procedimenti in materia di rettificazione di attribuzione del sesso;
- le opposizioni a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici;
- le controversie in materia di liquidazione degli usi civici.

Dal rapido excursus che precede si intuisce come la normativa in esame abbia apportato una indubbia semplificazione al sistema giusprocessualistico italiano, di cui è auspicabile che beneficeranno non solo gli operatori del settore ma in via indiretta anche gli utenti finali del “servizio” Giustizia, ai quali la riforma potrebbe assicurare, se non altro, una sensibile diminuzione dei tempi processuali per le ragioni *ut supra* esposte.

Avv. Silvano Lorusso
Avv. Francesco Epifani

Per eventuali approfondimenti:
BLB Studio Legale
+39.02.36.51.55.80
+39.06.35.40.16.37